

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 1° marzo 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. CELTIC TAORMINA

(avverso decisioni merito gara Giardini Naxos/Taormina del 24.12.2003 – Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 24 del 15.1.2004)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

2) “ POL. SINUESSA 95

(avverso decisioni merito gara Sinuessa 95/Forte Collettero del 22.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.1.2004)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio con la richiesta della copia degli atti ufficiali

3) “ TREVISO F.C.

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 con diffida – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)

ANNULLA senza rinvio l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S., del reclamo 9.12.2003 proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per conto del Treviso F.C. avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo

4) “ SS. DELLESE

(avverso decisioni merito gara Cellatica/Dellese del 14.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)

ORDINANZA di sospensione del giudizio in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti instaurati innanzi agli uffici Indagini al quale viene rimessa l'ordinanza stessa

5) “ POL. PRO CATANIA

avverso decisioni merito gara Pro Catania/Junior Acicatena del 2.11.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004).

RESPINTO

- 6) **Reclamo C.I. ICOS CLUB** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso l'ammenda di € 1.000,00 e la sanzione della squalifica per n. 6 giornate al calciatore Pandetta Sebastiano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 30.1.2004).
- 7) “ **POL. CARLENTINI** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Mazzarrone/Carlentini del 4.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004).
- 8) “ **TREVISO F.C.** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5, C.G.S.
(avverso la declaratoria di inammissibilità relativa al vertenza economica con l'A.S. Livorno Calcio – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/D Riunione del 2.12.2003)
- 9) “ **A.S. CITTA' DI COSENZA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore Metallo Marco – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 16.12.2003)
- 10) “ **G.S. 19°MUNICIPIO FSN** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 nn. 5 e 6 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Riccardo Parravicini fino al 30.6.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 48 dell'8.1.2004)
- 11) “ **FELDI EBOLI CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso le sanzioni delle squalifiche:
- fino al 9.1.2006 al calciatore Izzo Massimo;
- fino al 9.5.2004 al calciatore Petrone Paolo
– Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 del 29.1.2004).
- 12) **Reclamo U.S. LOTZORAI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1

(avverso decisioni merito gara C.G.S.
Cardedu/Lotzorai del 21.12.2003 – Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n.
26 del 29.1.2004)

- 13) “ **POL. ARZACHENA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1
(avverso la sanzione della squalifica inflitta al C.G.S.
calciatore Della Bona Mauro fino al
31.7.2004 – Delibera della Commissione
Disciplinare del Comitato Nazionale per
l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 97 del
6.2.2004)

Roma 1° marzo 2004